

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL

PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI

INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA NELLA REGIONE

” – CODICE CUP_____

(da concludersi mediante scambio di proposta e accettazione)

tra

(A) [•] (il "**Concedente**");

e

(B) [•] (il "**Beneficiario**")

(Concedente e Beneficiario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**"

(congiuntamente))

PREMESSE

(a) con bando pubblicato in [•] in data [•] è stata indetta la procedura di selezione

di un progetto di investimento finanziato dal _____ per la realizzazione di

una infrastruttura per la banda ultralarga nella regione _____;

(b) il “Progetto di investimento” presentato dal Beneficiario si è classificato al primo

posto nella graduatoria approvata dal Concedente in data _____;

(c) il Beneficiario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati nella Proposta di

investimento;

(d) è stata acquisita l'informazione antimafia nei confronti del Beneficiario;

(e) il Beneficiario ha prodotto la garanzia definitiva prescritta dal Bando citato;

(f) le Parti, ai sensi del Bando citato, intendono disciplinare mediante la presente

convenzione i rispettivi diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione del

contributo ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. DEFINIZIONI

1.1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli

Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Contributo: indica il contributo di cui al successivo art. [•] (*Contributo*)

dovuto dal Concedente in relazione al Progetto di importo pari ad Euro [•];

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina le obbligazioni

delle Parti in relazione alla Concessione;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei

Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e

le autorizzazioni necessarie al completamento dell'Opera e all'Erogazione

dei Servizi, per le espropriazioni e la rimozione di sottoservizi e

interferenze, Allegato [•] alla presente Convenzione, come di volta in volta

modificato e aggiornato;

Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato [•], con

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano

l'Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte integrante della

Proposta;

Progetto: indica la costruzione e gestione di [•*comprensiva di tutti gli*

impianti e forniture affidati al Beneficiario];

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del

procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241,

SAL: indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori;

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato

di ultimazione dei lavori emesso soggetto responsabile delle verifiche tecnico-amministrative nominato dal Concedente;

Articolo 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1. La presente Convenzione ha ad oggetto le obbligazioni delle Parti in relazione alla concessione del contributo finanziario pubblico al Beneficiario per la realizzazione dell'infrastruttura in banda larga di cui al Progetto di investimento.

2.2. Il Beneficiario si obbliga alla realizzazione del Progetto di investimento presentato nel procedimento di concessione del contributo e approvato dal Concedente.

2.3. L'intervento sarà realizzato nei Comuni indicati nel Progetto ed in conformità dell'Allegato B al Bando.

Articolo 3. DURATA DELLA CONVENZIONE

3.1. La Convenzione ha la durata di sei [6] anni, decorrenti dalla sua conclusione e comunque sino all'adempimento di tutti gli obblighi in essa previsti a carico del Beneficiario.

Articolo 4. TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE

DELL'INTERVENTO

4.1. L'intervento dovrà essere realizzato dal Beneficiario in un termine massimo di __ (__) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e in ogni caso secondo i tempi e le modalità specificate nel piano delle attività (di seguito, il "Cronoprogramma") di cui al Progetto.

4.2. Eventuali modifiche e/o variazioni al Cronoprogramma potranno essere apportate previo assenso scritto del Responsabile del Procedimento. In caso di variazioni in aumento delle previsioni di spesa, le stesse non potranno dare luogo ad un aumento del finanziamento concesso. Eventuali voci di risparmio saranno,

restituite al Concedente da parte del Beneficiario o dallo stesso impiegate per una migliore efficienza nell'erogazione del servizio.

4.3. Il Beneficiario è tenuto a comunicare al Concedente per iscritto con cadenza semestrale lo stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAI.) relativi all'intervento, nonché l'avvenuta attivazione dei servizi per consentire la relativa verifica tecnico-amministrativa, in conformità al Bando e al Progetto.

4.4. In fase di progettazione dei lavori il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare il Beneficiario, mediante comunicazione scritta e previa motivata richiesta da parte di quest'ultimo, ad effettuare variazioni al Cronoprogramma per sopravvenute esigenze derivanti da problematiche proprie del territorio regionale e/o in favore dell'utilizzo di tecnologie innovative resesi disponibili nel frattempo. senza che ne risentano in alcun modo, se non in termini migliorativi la copertura e le prestazioni della rete realizzata.

4.5. In caso di variazioni al progetto. Il Beneficiario dovrà richiedere, attraverso preventiva comunicazione scritta. L'autorizzazione al Responsabile del procedimento. Non saranno in ogni caso ammesse varianti che:

i) necessitino di un incremento dell'importo approvato con decreto di concessione del contributo.

ii) pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, al Bando, al Progetto.

4.6. In qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli, mediante ispezione o sopralluogo, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o nazionali)) volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento.

Articolo 5. CONTRIBUTO

5.1. Il contributo finanziario totale massimo erogabile da parte del Concedente

è pari ad Euro [•]

5.2. Le spese ammissibili sono quelle indicate nel Bando di concessione del contributo.

Articolo 6. MODALITA' DI EROGAZIONE

6.1. Il Concedente erogherà al Beneficiario il contributo finanziario con le modalità indicate di seguito.

A) Anticipo

A decorrere dalla data di conclusione della presente Convenzione il Beneficiario presenterà la domanda di erogazione del 15% del contributo come anticipazione delle spese complessive previste dal progetto. La domanda dovrà essere corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare a garanzia della restituzione dell'anticipo in caso di mancata realizzazione del Progetto.

B) 1° SAL

Al raggiungimento congiunto del 30% delle spese complessive previste dal progetto e della effettiva disponibilità del servizio al 10% della popolazione il Beneficiario presenterà la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta l'ulteriore documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

C) 2° SAL

Al raggiungimento congiunto del 50% delle spese complessive previste dal progetto e della effettiva disponibilità del servizio al 30% della popolazione il Beneficiario presenterà la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del

	contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti	
	descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta l'ulteriore	
	documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito	
	positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.	
	<i>D) <u>3° SAL</u></i>	
	Al raggiungimento congiunto del 70% delle spese complessive previste dal	
	progetto e della effettiva disponibilità del servizio al 60% della popolazione il	
	Beneficiario presenterà la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del	
	contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti	
	descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta l'ulteriore	
	documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito	
	positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.	
	<i>E) <u>SAL FINALE</u></i>	
	Alla data di completamento dei lavori e del raggiungimento degli obiettivi di	
	copertura della popolazione il Beneficiario presenterà la <u>Comunicazione di fine</u>	
	<u>lavori</u> . Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi il	
	Beneficiario presenterà la domanda di erogazione di un ulteriore 15% del	
	contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello	
	stato finale del Progetto e tutta l'ulteriore documentazione probatoria della spesa	
	relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-	
	amministrativa di cui al successivo art. 7. A partire dalla data del <u>verbale di positiva</u>	
	<u>verifica tecnico - amministrativa finale</u> decorre il termine iniziale del periodo di	
	monitoraggio della durata di 48 mesi.	
	<i>F) <u>SALDO</u></i>	
	L'erogazione del saldo avverrà in seguito alla chiusura dell'intervento da parte del	

Ministero dello Sviluppo Economico presso l'Autorità di Gestione..

6.2. Saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal Beneficiario e quietanzate.

6.3. Il Concedente si riserva, in ogni caso, di verificare la congruità delle spese sostenute e di riconoscere a contributo solo gli importi che siano allineati con i prezzi di mercato per quella determinata tipologia di spesa.

6.4. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto a predisporre e rendere disponibili i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta l'ulteriore documentazione probatoria della spesa relativa, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Articolo 7. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA

7.1. Le attività di verifica si svolgeranno in corso d'opera e saranno finalizzate all'esame:

- i) della rispondenza delle installazioni effettuate dal Beneficiario agli obiettivi descritti all'interno del Bando e del Progetto;
- ii) della copertura dell'infrastruttura presso i Comuni oggetto dell'intervento scelti dal Concedente per misurare l'operatività della rete;
- iii) della conformità dei progetti e dei relativi lavori con gli impegni definiti nel regime di aiuto e alle condizioni previste dall'Agcom.

7.2. Dette verifiche saranno svolte da figure interne e/o esterne al Concedente scelte da quest'ultimo e il calendario delle prove di verifica sarà predisposto a cura del Responsabile del Procedimento e comunicato tempestivamente al Beneficiario.

7.3. Le Parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento delle fasi di verifica. Di ogni fase verrà redatto specifico verbale firmato dagli incaricati alla verifica e controfirmato dagli incaricati del Beneficiario se presenti, per presa

visione.

7.4. Nel caso di verifica non positiva sarà possibile:

- i) firmare una verifica “con riserva”. In tal caso il Beneficiario dovrà sciogliere le riserve entro il termine massimo di 20 (venti) giorni, rispettando i criteri di conformità di cui alle prescrizioni fissate dal Concedente. Il test sarà rinviato a data successiva da fissare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima seduta;
- ii) procedere alla dichiarazione di verifica parzialmente positiva” a causa di violazioni delle prescrizioni della Convenzione e/o dei requisiti tecnici indicati nel Bando. In tal caso, in sede di saldo sarà detratto l'importo corrispondente all'inadempimento.

Articolo 8. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

8.1. Il Beneficiario dovrà rendicontare tutte le spese sostenute in conformità alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. In particolare dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006. Inoltre il Beneficiario dovrà conformarsi alle linee guida e ai manuali di rendicontazione approvati dalla Regione con riferimento al Programma operativo regionale.

8.2. Con la rendicontazione il Beneficiario dovrà, inoltre, dare atto

dell'avveramento delle condizioni economiche patrimoniali previste nel business

plan, evidenziandone e motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia

negativi. A tali fini il Beneficiario sarà tenuto a inviare la relativa documentazione al

Concedente entro i seguenti termini:

i) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'anno di riferimento dovrà

presentare la rendicontazione annuale dei costi e dei ricavi;

ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di

monitoraggio (48 mesi dalla data del verbale di positiva verifica

tecnico-amministrativa finale) dovrà presentare la rendicontazione

finale di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi

operativi/Ricavi) per l'intero periodo.

8.3. Successivamente alla ricezione della rendicontazione, il Concedente, a

mezzo di propri incaricati, procederà alla verifica presso la sede indicata dal

Beneficiario, che dovrà essere nel territorio della Repubblica Italiana, della

documentazione probatoria. A tal fine il Beneficiario fornirà la massima

collaborazione. Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti

descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione

probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di

pagamento del saldo.

Articolo 9. MONITORAGGIO

9.1. Il Concedente effettuerà il monitoraggio dell'avanzamento del programma

e si riserva di:

i) individuare adeguate modalità e strumenti per il monitoraggio della fase di

realizzazione del Progetto di investimento;

ii) ottenere supporto dal Beneficiario nell'individuare modalità e format di

rendicontazione dell'attività svolta;

iii) raccogliere i dati necessari per il recupero del contributo, avendo cura di

esplicitare le metodologie per il calcolo dei costi medesimi;

iv) ottenere supporto dal Beneficiario nell'individuare modalità e format di

comunicazione dei livelli di servizio.

9.2. Le suddette attività di monitoraggio tecnico ed amministrativo-contabile

saranno effettuate dal Concedente che espleterà i seguenti compiti per tutta la

durata del periodo di monitoraggio:

- effettuazione delle azioni di verifica tecnica degli interventi,
- validazione del sistema di monitoraggio e verifica di regolare esercizio e gestione,
- utilizzo del sistema di monitoraggio per la verifica della corretta e regolare fornitura dei servizi a banda larga,
- verifica del rispetto dei vincoli tecnici fissati (standard tecnici minimi e tipologia e livelli minimi di servizio erogati all'utente finale";,
- certificazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
- la corretta e completa funzionalità del Sistema di Monitoraggio.

9.3. Il Beneficiario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula della

Convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i costi e i

ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi parametri di

imputazione. Tra le evidenze contabili richieste, dovranno essere presentati anche

tutti gli accordi di wholesale stipulati con altri OpTlc, al fine di verificare

l'andamento del mercato dell'accesso all'ingrosso nelle aree territoriali oggetto

dell'intervento.

Nell'ambito di tale attività il Beneficiario dovrà:

- individuare modalità e format di rendicontazione dell'attività svolta in conformità alle disposizioni del "Manuale di attuazione POR Campania FESR 2007/2013", approvato con D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009, e del "Manuale delle procedure per i controlli di I° livello", approvato con Decreto n. 354 del 03/11/2010 e rettificato con Decreto n. 357 del 08/11/2010.e dei relativi costi, condivisi con il Concedente;
- raccogliere i dati necessari al calcolo ed alla verifica dei ricavi massimi ammissibili;
- fornire modalità e format di comunicazione dei livelli di servizio.

Articolo 10. OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO

10.1. Con la presente Convenzione. Il Beneficiario si obbliga a:

- i) offrire accesso, in modalità wholesale ed interconnessione a tutti gli operatori interessati per almeno 7 (sette) anni decorrenti dalla data di stipula della Convenzione ed il diritto di utilizzo di tutte le componenti passive quali cavidotti di adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica) nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall'Autorità nazionale a tempo indeterminato. L'accesso wholesale ai cavidotti dovrà essere garantito per tutta la vita utile degli stessi. Le condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch'esse la regolamentazione

	nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;	
	ii) ad eseguire tutte le attività necessarie al mantenimento in	
	efficienza della infrastruttura realizzata;	
	iii) fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti	
	utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa in formato digitale	
	attraverso un portale accessibile al pubblico;	
	iv) fornire al Concedente e/o ad altri organi di controllo all'uopo	
	istituiti accesso al sistema di monitoraggio;	
	v) fornire al Concedente le clausole contrattuali relative ai mercati	
	wholesale e retail e di accesso ai cavidotti;	
	vi) fornire il servizio a banda larga a tutte le utenze potenziali	
	presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei	
	tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;	
	vii) rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno	
	pubblicate con successivi provvedimenti;	
	viii) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a	
	decorrere dalla data del verbale di positiva verifica tecnico –	
	ammistrativa finale;	
	ix) contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un	
	importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta per cento) delle	
	spese totali ammissibili. E' consentito il finanziamento solo in aumento	
	rispetto al 30% delle spese totali ammissibili;	
	x) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di	
	pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;	

	xi) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando	
	con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;	
	xii) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione	
	contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per	
	tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di	
	evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento	
	dell'infrastruttura sovvenzionata; sarà cura dell'operatore proporre al	
	Concedente, ai fini dell'approvazione, le modalità di rilevazione ed i	
	criteri di imputazione dei costi e dei ricavi all'infrastruttura	
	sovvenzionata esplicitando la metodologia impiegata.	
	xiii) rispettare la normativa vigente relativa ai siti "natura 2000" nel	
	caso in cui l'intervento ricada in tali aree.	
	xiv) rispettare nell'affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n.	
	163/2006 in quanto applicabile;	
	xv) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti	
	la Convenzione di cui all'art. 21, in conformità a quanto previsto	
	dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.	
	10.2. Il Concedente vigilerà, unitamente alle altre autorità competenti, sulle	
	condizioni di accesso all'infrastruttura realizzata, affinché siano rispettati e garantiti	
	i principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza.	
	10.3. Il Beneficiario è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi normativi previsti nei	
	confronti dei dipendenti, come risultanti dalle disposizioni legislative e	
	regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a	
	suo carico tutti gli oneri relativi;	
	10.4. Il Beneficiario è altresì tenuto ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti	

occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali;

10.5. Il Beneficiario si dovrà attenere alla normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e conformare i propri prodotti alle specifiche norme vigenti in materia.

10.6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

10.7. Il Concedente si riserva, in ogni caso, ove necessario, di impartire al Beneficiario ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

.

Articolo 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.1. Il Responsabile del procedimento _____ avrà il compito di:

- i) sovrintendere alle attività di vigilanza e di verifica della piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario;
- ii) effettuare il monitoraggio dell'intervento....

11.2. Il Beneficiario nomina il sig. _____ quale Referente della presente Convenzione, dotato dei necessari poteri, cui spetterà il compito di fungere da interfaccia unica del Responsabile del procedimento ai fini dell'esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 12. CAUZIONE DEFINITIVA

12.1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, il Beneficiario ha prestato una garanzia per la corretta esecuzione

dell'intervento nella misura del 15% (quindici per cento) del finanziamento accordato e della durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula della convenzione.

12.2. . La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata della Convenzione e verrà progressivamente svincolata come segue:

nel limite del 60% (sessanta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito dell'ultimo collaudo positivo;

nel limite dell'ulteriore 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica della rendicontazione finale qualora risultassero ricavi inferiori e/o costi superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan.

In caso contrario lo svincolo avverrà quando l'assegnatario assolverà agli oneri di restituzione previsti dalla convenzione.

Articolo 13. RECUPERO DEL CONTRIBUTO

13.1. Qualora in sede di monitoraggio, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi superiori o costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi o ai maggiori ricavi, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente.

13.2. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo (a consuntivo) del progetto al valore attuale netto inizialmente stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10%.

13.3. Qualora in sede di monitoraggio, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi inferiori o costi superiori a quanto inizialmente

previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

Il Concedente potrà richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovra-compensazione

per i seguenti scopi:

- i) l'estensione del servizio a banda ultra larga nei territori eventualmente ancora in digital divide;
- ii) il miglioramento della qualità del servizio nelle aree interessate dall'intervento.

Articolo 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO - PENALI

14.1. Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte. nei seguenti casi:

- i) grave inosservanza delle clausole della convenzione;
- ii) grave mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori ;
- iii) mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile del Procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di attività dia esito negativo;
- iv) non conformità nel contenuto e nei risultati del Progetto di investimento;
- v) mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico-amministrative;
- vi) inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;
- vii) mancata alimentazione dei flussi informativi verso l'Amministrazione ;

14.2. In sede di saldo saranno applicate in termini di minore contributo le seguenti penali, nel caso in cui vengano riscontrate, in sede di verifica tecnico-amministrativa finale, mancanze rispetto ai seguenti aspetti:

- viii) mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori: il minore contributo sarà pari ad un importo di 1.000 € , da corrispondere al Concedente, per

	ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di verifica tecnico-	
	amministrativa finale. La proroga a tale data potrà essere concessa, da parte	
	del Responsabile del Procedimento, solo su motivata richiesta pervenuta	
	almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza prevista;	
	ix) mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio e dei tempi di ripristino	
	di guasti, così come indicato in Allegato A: il Beneficiario dovrà	
	corrispondere all'operatore coinvolto, a titolo di risarcimento, un corrispettivo	
	di 10,00 € per ogni giorno solare di ritardo nella mancata attivazione e per	
	ogni ritardo fino a 6 (sei) ore nei tempi di ripristino guasti.	
	In caso di revoca del contributo saranno applicabili gli interessi determinati ai sensi	
	del codice civile.	
	La revoca totale sarà inoltre disposta in caso di mancato raggiungimento degli	
	obiettivi minimi contenuti nel presente bando e nei suoi allegati e comunque in	
	caso di scostamenti di entità tale da far ritenere non soddisfatte le necessità	
	oggetto dell'intervento.	
	La revoca parziale riguarderà la quota di contributo proporzionale alla misura del	
	mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali valorizzate in base alla	
	ponderazione dei criteri di valutazione indicata nel bando.	
	Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 123, nei casi di restituzione	
	del contributo in conseguenza di revoca disposta per azioni o fatti addebitati	
	all'impresa beneficiaria, anche in misura parziale, l'impresa stessa versa il relativo	
	importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla	
	data del pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.	
	In caso di ritardo nella realizzazione della rete e nell'attivazione dei servizi, saranno	

applicabili penali determinate come quota del contributo proporzionale al ritardo

rispetto alle scadenze e in base al peso del criterio "Tempi di realizzazione della

rete"

Articolo 15. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

15.1. La presente Convenzione non può essere ceduta. Le cessioni di azienda e

gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'impresa non hanno

singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione. fino a che il cessionario.

ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non

abbia proceduto nei confronti dell'Amministrazione stessa alle comunicazioni

previste dall'art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il possesso

dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

15.2. Nei 60 (sessanta) giorni successivi, l'Amministrazione potrà opporsi al

subentro del nuovo soggetto nella titolarità della Convenzione qualora, in relazione

alle comunicazioni di cui al paragrafo precedente, non risultino sussistere i requisiti

di ammissibilità previsti dal Bando in capo al soggetto subentrante.

Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle

operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del

presente Disciplinare, il Concedente, in qualità di Titolare, nominerà il Beneficiario

responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il

tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà

revocata a completamento dell'esecuzione della convenzione. Il Beneficiario, in

quanto responsabile esterno, sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle

informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza

durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente

tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si

impegna a:

utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività

oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

nominare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro le necessarie

istruzioni;

adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento

non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute

nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003; □ adottare tutte le misure di sicurezza

previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003 analiticamente

specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato «Disciplinare tecnico in

materia di misure minime di sicurezza»;

predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli

adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della

legge, al titolare, al termine delle attività di cui alla convenzione.

16.2. Ciascun Proponente potrà segnalare al Concedente, in sede di

partecipazione alla procedura di valutazione, di non autorizzare l'accesso agli atti

inerenti le parti relative alla Proposta di Progetto di investimento – che dovranno in

tal caso essere indicate in via specifica – in quanto coperte da segreti tecnici e

commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione consentirà l'accesso

nella forma della sola visione alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e

commerciali ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati

dalla normativa e previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della predetta dichiarazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia della Proposta di Progetto di investimento. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'intervenuta comunicazione al Beneficiario.

Articolo 17. RISERVATEZZA

17.1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti convengono che con l'espressione "Informazioni Riservate" si dovranno intendere tutte le informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente qualificate come "riservati" relativi al Progetto nonché ogni altra informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo trasmessa o comunicata al Concedente proveniente dal Beneficiario o acquisita nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

17.2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, Le descrizioni, le strategie. i parametri, gli schemi, le proiezioni relative al Progetto, nonché tutte le informazioni espressamente qualificate dall'impresa come riservate.

17.3. Il Concedente si impegna a considerare strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non renderle note a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario.

17.4. Il Concedente riceverà, conserverà, gestirà e proteggerà le Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza adeguate alle Informazioni stesse messe a sua disposizione e, comunque, adottando misure non inferiori a quelle dalla stesse utilizzate per le informazioni riservate di sua proprie*.

17.5. Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al personale del Concedente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione. Il Concedente si impegna affinché il relativo personale tratti le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.

17.6. L'obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione e quindi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione della stessa e dispiega effetti anche nei confronti delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti in relazione al Progetto prima di detta data. Tale obbligo dovrà essere osservato anche per i due anni successivi alla cessazione di efficacia per qualsiasi motivo della presente Convenzione.

Articolo 18. TRACCIABILITÀ

18.1. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

18.2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

18.3. Il Beneficiario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19. FORO COMPETENTE

19.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà

competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20. MODALITÀ DI CONCLUSIONE – IMPOSTA DI

REGISTRO

La presente Convenzione sarà conclusa per scambio di corrispondenza mediante utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine il Concedente invierà a mezzo di posta elettronica certificata la proposta di conclusione della Convenzione sottoscritta con firma digitale e il Beneficiario, dopo aver ricevuto la proposta, invierà a sua volta a mezzo di posta elettronica certificata, l'accettazione della proposta sottoscritta con firma digitale. La Convenzione si intenderà conclusa alla data della ricezione da parte del Concedente dell'accettazione conforme alla proposta.

20.1. Qualora si verificasse un “caso d’uso” e la presente Convenzione dovesse essere, per qualsiasi motivo, assoggettata ad imposta di registro il relativo onere sarà ad esclusivo carico del Beneficiario.
